

## DALLA CLIMATE ALLA BIODIVERSITY LITIGATION: MODELLI DI CONTENZIOSO AMBIENTALE STRATEGICO A CONFRONTO

Francesco Gallarati\*

### **Abstract**

(ITA)

Questo articolo svolge un'analisi comparativa dei modelli di contenzioso ambientale strategico, con particolare riferimento al contenzioso climatico e al contenzioso della biodiversità nel contesto europeo. Viene esaminato il modello francese basato sulla responsabilità civile per danno ecologico (*préjudice écologique*) e il modello basato sui diritti incentrato sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Lo studio esplora l'applicazione di questi modelli nei contenziosi sul clima, come i casi *Affaire du Siècle* e *Urgenda*, e la loro potenziale trasposizione nei contenziosi della biodiversità, illustrati dai casi *Justice pour le Vivant* e *Naturschutz*. L'articolo evidenzia i punti di forza e di debolezza di ciascun modello, sottolineando l'interazione tra gli strumenti di diritto pubblico e privato nel contenzioso ambientale strategico. Conclude con alcune considerazioni sull'applicabilità di questi modelli nell'ordinamento giuridico italiano, rilevando l'assenza allo stato attuale di strumenti giuridici equivalenti e la possibilità di sviluppi futuri alla luce della giurisprudenza più recente.

(EN)

This paper provides a comparative analysis of strategic environmental litigation models, focusing on climate change litigation and biodiversity litigation in the European context. It examines the French tort-based model of ecological damage (*préjudice écologique*) and the rights-based model centered on the European Convention on Human Rights (ECHR). The study explores the application of these

---

\* Ricercatore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali. Email: [francesco.gallarati@unige.it](mailto:francesco.gallarati@unige.it).

Il presente contributo è stato presentato al VIII Convegno Nazionale SIRD: "Ambiente, economia, società. La misura della sostenibilità nelle diverse culture giuridiche", Roma, 12-14 settembre 2024.

models in climate litigation, such as the *Affaire du Siècle* and *Urgenda* cases, and their potential transposition to biodiversity litigation, illustrated by the *Justice pour le Vivant* and *Naturschutz* cases. The article highlights the strengths and weaknesses of each model, emphasizing the interplay between public and private law instruments in strategic environmental litigation. It concludes with considerations on the applicability of these models within the Italian legal system, noting the absence of equivalent legal frameworks and the potential for future developments inspired by recent jurisprudence.

## Indice Contributo

DALLA CLIMATE ALLA BIODIVERSITY LITIGATION: MODELLI DI CONTENZIOSO AMBIENTALE STRATEGICO A CONFRONTO .....	483
Abstract.....	483
Keywords.....	485
1. Cambiamento climatico e perdita della biodiversità: due crisi gemelle.....	485
2. Il contenzioso della biodiversità: definizione e inquadramento.....	490
3. Analisi comparativa dei modelli di contenzioso strategico ambientale.....	493
3.1 Il modello <i>tort-based</i> alla francese .....	494
3.1.1 L'istituto del <i>préjudice écologique</i> .....	494
3.1.2 Applicazione nel contenzioso climatico: il caso <i>Affaire du Siècle</i> .....	497
3.1.3 Applicazione nel contenzioso della biodiversità: il caso <i>Justice pour le Vivant</i> .....	499
3.1.4 Considerazioni di sintesi sui punti di forza e debolezza del modello francese .....	501
3.2 Il modello <i>rights-based</i> incentrato sulla CEDU .....	504
3.2.1 L'istituto degli obblighi positivi di protezione .....	505
3.2.2 Applicazioni nel contenzioso climatico: da <i>Urgenda</i> a <i>KlimaSeniorinnen</i>	507
3.2.3 Le difficoltà di trasposizione nel settore della biodiversità .....	510

3.2.4 Verso un rights-turn del contenzioso sulla biodiversità? Il caso Naturschutz .....	514
4. Conclusioni: il contenzioso ambientale strategico tra diritto pubblico e privato .....	517

## Keywords

Contenzioso climatico – Contenzioso della biodiversità – Contenzioso strategico – Cambiamento climatico e diritti umani – Perdita di biodiversità e diritti umani

Climate Litigation - Biodiversity Litigation - Strategic Litigation – Climate Change and Human Rights – Biodiversity Loss and Human Rights

### 1. Cambiamento climatico e perdita della biodiversità: due crisi gemelle

Il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità sono spesso raffigurate come “crisi gemelle”<sup>1</sup>. La diversità biologica, intesa come la varietà delle specie viventi e degli ecosistemi, fornisce all’umanità una vasta gamma di servizi ecosistemici necessari per soddisfare i suoi bisogni materiali (ad esempio, cibo e acqua potabile) e immateriali (come servizi ricreativi o spirituali)<sup>2</sup>. La biodiversità è dunque una precondizione fondamentale per la sopravvivenza umana, al pari della stabilità climatica, e come

---

<sup>1</sup> V. per es. nella dottrina giuridica D.A. Farber, ‘Separated at Birth: Addressing the Twin Crises of Biodiversity and Climate Change’ (2015) 42 Ecology Law Quarterly 841.

<sup>2</sup> Secondo la definizione fornita da J. Boyd, H.S. Banzhaf, ‘What are ecosystem services? The need for standardized environmental accounting units’ (2007) 63 Ecological Economics 619, “Final ecosystem services are components of nature, directly enjoyed, consumed, or used to yield human well-being”. In base alla classificazione avanzata nel Millennium Ecosystem Assessment (MEA), *Ecosystems and Human Well-Being* (2005), i servizi ecosistemici si suddividono in quattro categorie: servizi di approvvigionamento (come la fornitura di cibo, acqua e combustibile naturale), di regolazione (come la purificazione dell’aria e dell’acqua), culturali (ricreativi, spirituali ecc.) e di supporto alla vita (es. la rigenerazione del suolo).

questa si trova oggi minacciata da una crisi profonda, che gli sforzi internazionali non sono finora riusciti a contrastare efficacemente.

Le due crisi sono anche tra loro strettamente collegate: da un lato, la perdita di biodiversità riduce la capacità del sistema terrestre di assorbire i gas serra, compromettendo il ruolo cruciale di ecosistemi come foreste e oceani nel mitigare il cambiamento climatico; dall'altro, il riscaldamento globale è una delle principali cause di estinzione delle specie e di distruzione degli ecosistemi terrestri e marini<sup>3</sup>.

Anche dal punto di vista giuridico, il clima e la biodiversità presentano diverse analogie. Entrambi sono oggetto di una convenzione internazionale stipulata in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992 – rispettivamente, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) – a cui è seguita l'adozione di numerosi protocolli e atti d'impegno, negoziati nell'ambito delle rispettive Conferenze delle Parti (COP). Entrambe le convenzioni, inoltre, sono prive di meccanismi di *enforcement* vincolanti e sono rimaste finora in larga parte inattuate, tanto che le organizzazioni ambientaliste negli ultimi anni sono ricorse a strumenti alternativi per richiamare gli Stati alle proprie responsabilità<sup>4</sup>.

Nonostante le due crisi presentino numerose similitudini e punti di convergenza, la perdita di biodiversità non è stata finora interessata da un fenomeno analogo a quello della *climate change litigation*. Mentre infatti, a partire dall'Accordo di Parigi del 2015, si è assistito a livello globale a una proliferazione di contenziosi strategici volti a ottenere misure più stringenti contro il cambiamento climatico<sup>5</sup>, nulla di simile si è verificato,

---

<sup>3</sup> Sui collegamenti tra le due crisi e la necessità di affrontarle insieme, la letteratura è sterminata. Tra gli studi più recenti, v. H.-O. Pörtner et al., ‘Overcoming the coupled climate and biodiversity crises and their societal impacts’ (2023) 380 *Science*.

<sup>4</sup> Oltre al contenzioso strategico, a cui è dedicato questo scritto, un altro strumento di pressione a cui le organizzazioni ambientaliste sono ricorse in questi anni è la disobbedienza civile. Ciò ha portato a una moltiplicazione di episodi di “disobbedienza climatica”, ovvero atti illegali di protesta contro l'inerzia delle autorità statali. Per un inquadramento giuridico-costituzionale di questi episodi sia consentito rinviare a F. Gallarati, ‘Climate Disobedience. Criminal conduct or democratic right? A constitutional law perspective’, in V.E. Albanese, S. Fanetti, R. Minazzi (eds) *Social Mobilisation for Climate Change* (Routledge, 2024).

<sup>5</sup> Sulla diffusione globale del contenzioso climatico, si vedano i report annuali realizzati dal Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, di cui l'ultimo è J. Setzer and C. Higham,

fino a questo momento, nel campo della biodiversità<sup>6</sup>. Ciò è dovuto a diversi fattori, tra cui una minore sensibilità dell'opinione pubblica e delle associazioni ambientaliste verso la tematica della biodiversità, nonché una maggiore frammentarietà della normativa nazionale e internazionale in questa materia<sup>7</sup>.

Recentemente, tuttavia, alcuni indizi lasciano intravedere il possibile emergere di una nuova generazione di contenziosi ambientali, all'insegna della c.d. *biodiversity litigation*. Da un lato, l'Accordo di Kunming-Montreal del dicembre 2022<sup>8</sup> ha introdotto per la prima volta degli impegni quantitativi di protezione e ripristino della biodiversità, simili a quelli dell'Accordo di Parigi, fornendo così parametri chiari e attendibili con cui confrontare le misure adottate dagli Stati aderenti alla CBD<sup>9</sup>. Dall'altro, un

---

<sup>6</sup> Global trends in climate change litigation: 2024 snapshot, <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-change-litigation-2024-snapshot/> (consultato il 12 febbraio 2025). Per un'analisi comparata dei contenziosi climatici, nella dottrina italiana, v. B. Pozzo, 'La climate change litigation in prospettiva comparistica' (2021) Rivista Giuridica Ambiente, 271.

<sup>7</sup> Il che, forse, spiega anche il minore interesse finora mostrato dalla dottrina giuridica verso questa tematica. Mentre infatti, perlomeno a partire dal 2015, il diritto climatico è stato oggetto di un crescente numero di studi, alcuni dei quali di taglio comparativo, la ricerca sul diritto della biodiversità è rimasta per lo più confinata all'ambito del diritto internazionale dell'ambiente o del diritto amministrativo.

<sup>8</sup> Per l'esposizione di alcune caratteristiche specifiche del diritto della biodiversità, che ne rendono più difficile la mobilitazione giudiziale, v. *infra* §2 con relativi riferimenti bibliografici.

<sup>9</sup> UNEP, Conferenza delle Parti della CBD, 'Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework', Montreal (Canada), 19 dicembre 2022, consultabile al link: <https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-en.pdf>. Nel 2010, durante la Conferenza delle Parti (COP) di Nagoya, erano stati stabiliti gli Obiettivi di Biodiversità di Aichi, che in gran parte non sono stati raggiunti entro il 2020. Il 15 ottobre 2021 si è conclusa la prima parte della COP15, tenutasi a distanza a causa della pandemia. Durante questa conferenza è stata adottata la Dichiarazione di Kunming, con l'impegno di negoziare un quadro globale efficace per la biodiversità post-2020. La seconda parte della COP15 si è tenuta a Montreal il 22 dicembre 2022, durante la quale è stato adottato l'Accordo Kunming-Montreal, che rappresenta il quadro globale per la biodiversità per questo decennio. Questo accordo fissa diversi target quantitativi, tra cui l'obiettivo di ripristinare almeno il 30% delle aree degradate terrestri, delle acque interne e degli ecosistemi marini e costieri, nonché di conservare almeno il 30% delle aree terrestri e delle acque interne, e delle aree marine e costiere.

<sup>9</sup> Cfr. C. Rodríguez-Garavito and D.R. Boyd, 'A Rights Turn', cit., 501-502

crescente numero di rapporti internazionali<sup>10</sup> e articoli scientifici<sup>11</sup> hanno evidenziato il collegamento tra biodiversità e diritti umani, aprendo la strada a un possibile *rights-turn* del contenzioso della biodiversità, lungo un percorso già seguito negli ultimi anni dal contenzioso climatico<sup>12</sup>.

Anche alla luce di queste novità, nella letteratura giuridica internazionale sono stati recentemente pubblicati alcuni primi lavori dedicati alla *biodiversity litigation*, il cui merito principale è di avere inquadrato concettualmente questa categoria di contenziosi, preparando il terreno per ulteriori ricerche<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Il primo Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l'ambiente, John Knox, nel 2017 ha dedicato un rapporto alla questione della biodiversità e dei diritti umani, concludendo che “il degrado e la perdita di biodiversità minano la capacità degli esseri umani di godere dei loro diritti umani” (<https://docs.un.org/en/A/HRC/34/49>). Il secondo Relatore Speciale, David R. Boyd, nel 2020 ha presentato un rapporto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha identificato gli ecosistemi sani e la biodiversità come una delle sei componenti del diritto umano a un ambiente salubre (<https://docs.un.org/en/A/75/161>). Il collegamento tra biodiversità e diritti umani emerge anche dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2022, che ha riconosciuto per la prima volta il diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile (<https://digitallibrary.un.org/record/3983329?ln=en&v=pdf>).

<sup>11</sup> Si veda, a titolo esemplificativo, F. Ekardt et al., ‘Legally binding and ambitious biodiversity protection under the CBD, the global biodiversity framework, and human rights law’ (2023) 35 Environmental Sciences Europe. V. anche D.R. Boyd and S. Keene, ‘Human rights-based approaches to conserving biodiversity: equitable, effective and imperative’ <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/policy-briefing-1.pdf>.

<sup>12</sup> Questa è fondamentalmente la tesi alla base del paper di C. Rodríguez-Garavito and D.R. Boyd, ‘A Rights Turn in Biodiversity Litigation?’ (2023) 12 Transnational Environmental Law 498, 521, che riprendono la nota formula del *rights-turn* elaborata, con riferimento al contenzioso climatico, da J. Peel and H.M. Osofsky, ‘A Rights Turn in Climate Change Litigation?’ (2018) 7 Transnational Environmental Law, 37.

<sup>13</sup> Per una prima ricerca organica su questa categoria di contenziosi, in prospettiva comparata, v. G. Futhazar, S. Maljean-Dubois and J. Razzaque (eds), *Biodiversity Litigation* (Oxford University Press, 2022). Per una sintesi dei risultati di questa ricerca, v. in particolare il capitolo finale G. Futhazar, S. Maljean-Dubois and J. Razzaque, ‘Biodiversity Litigation. Review of Trends and Challenges’, *ivi*, 359. Per un’analisi comparata incentrata sui contenziosi della biodiversità basati sui diritti, v. anche S. Varvastian, ‘Protecting biodiversity with the right to a healthy environment: Lessons from climate change litigation’ in R. Caddell and P. McCormack (eds), *Research Handbook on Climate Change and Biodiversity Law* (Edward Elgar Publishing, 2024), il quale effettua un’analisi comparativa dei contenziosi di tre Paesi (Colombia, Nepal e Norvegia), dove i ricorrenti hanno invocato il diritto costituzionale all’ambiente salubre per contestare le misure adottate dai rispettivi Stati nei settori del clima e della biodiversità. Per un’analisi incentrata sui diritti umani, v. anche S. Fanni, ‘Theorizing a

Il presente studio, pur ponendosi nel solco di tali lavori, se ne differenzia tuttavia per il metodo utilizzato e per la scelta dei casi analizzati. Dal punto di vista metodologico, ai fini di questa analisi si adotterà un approccio comparatistico, con l'obiettivo di verificare quali delle diverse tecniche argomentative utilizzate nel contenzioso climatico possano essere efficacemente trasposte nel contenzioso della biodiversità, anche in considerazione delle similitudini e delle caratteristiche specifiche delle due crisi.

Tale scelta metodologica si riflette anche sulla selezione dei casi analizzati: poiché lo scopo di questa ricerca non è effettuare una panoramica globale dei contenziosi della biodiversità, bensì verificare quali soluzioni giuridiche si prestino ad essere utilizzate con profitto ai fini della proposizione futura di controversie di questo genere, con una particolare attenzione all'ordinamento italiano, l'analisi si concentrerà sui contenziosi presentati nel contesto europeo. In particolare, ci si soffermerà su due istituti giuridici mobilitati con successo nel contenzioso climatico in Europa, al fine di valutare la loro trasponibilità nel settore della biodiversità: l'istituto francese del danno ecologico (*préjudice écologique*) e l'istituto degli obblighi positivi elaborato nel sistema della CEDU.

Così illustrati gli obiettivi e il metodo della ricerca, nei paragrafi che seguono si procederà, in un primo momento, a fornire una definizione e un inquadramento teorico della *biodiversity litigation*, anche attraverso un raffronto con la figura, ben più consolidata, del contenzioso climatico (§2). Nel paragrafo successivo, si effettuerà un esame comparativo degli istituti sopra menzionati, già adoperati nell'ambito del contenzioso climatico europeo, al fine di verificare, anche sulla scorta di alcuni primi casi di studio, se e in che misura essi siano proficuamente trasponibili nel contenzioso della biodiversità (§3). Infine, nel paragrafo conclusivo, si svolgeranno alcune considerazioni di sintesi sui diversi modelli di contenzioso ambientale strategico invalsi nel contesto europeo e sulla loro utilizzabilità nell'ordinamento italiano (§4).

---

human rights-based approach to biodiversity and its justiciability in domestic and international jurisprudence' (2023) 9 *Ius et Scientia* 69.

## 2. Il contenzioso della biodiversità: definizione e inquadramento

Secondo la definizione più accreditata nella letteratura internazionale, per “*biodiversity litigation*” si intende «qualsiasi controversia legale a livello nazionale, regionale o internazionale che riguardi la conservazione, l’uso sostenibile, l’accesso e la condivisione dei benefici, in riferimento alle risorse genetiche, alle specie, agli ecosistemi e alle loro relazioni»<sup>14</sup>.

Se si confronta questa definizione con quella, comunemente adottata, di *climate litigation*<sup>15</sup>, ci si avvede con chiarezza che la categoria del contenzioso della biodiversità presenta contorni ben più sfuggenti.

Ciò è dovuto, in primo luogo, al fatto che la stessa nozione di “biodiversità” è più ampia e complessa rispetto a quella di “cambiamento climatico”. L’articolo 2 della CBD, infatti, definisce la “diversità biologica” come «la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l’altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi». Si tratta quindi di una nozione altamente complessa, che ricomprende nel proprio oggetto diversi elementi (specie, ecosistemi, risorse genetiche), nonché le loro interrelazioni.

In secondo luogo, anche gli obiettivi perseguiti dalla CBD sono più articolati rispetto a quelli della corrispondente disciplina climatica. Mentre infatti l’UNFCCC si propone di mitigare le cause del cambiamento climatico antropogenico e di adattarsi ai relativi effetti, la CBD persegue tre obiettivi distinti e spesso tra loro difficilmente conciliabili: (a) la conservazione della diversità biologica, (b) l’utilizzazione durevole dei suoi

---

<sup>14</sup> G. Futhazar, S. Maljean-Dubois and J. Razzaque, ‘Introduction: Setting the Scene’, in G. Futhazar, S. Maljean-Dubois and J. Razzaque (eds), *Biodiversity Litigation* (Oxford University Press, 2022), 1, 15. Traduzione libera dall’originale: ‘any legal dispute at the national, regional or international level that concerns conservation of, sustainable use of and access to and benefit-sharing of ‘genetic resources, species, ecosystems and their relations’.

<sup>15</sup> Secondo la definizione adottata dal Sabin Center for Climate Change Law, la *climate change litigation* include quei “caso che sollevano questioni rilevanti di diritto o di fatto relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all’adattamento o alla scienza dei cambiamenti climatici”.

elementi e (c) la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche<sup>16</sup>.

Da ultimo, occorre considerare che il diritto della biodiversità non nasce con la CBD del 1992, ma ha una storia più risalente e stratificata, scandita dall'adozione di normative nazionali e internazionali che coprono materie variegate, quali per esempio le aree naturali protette o le specie a rischio di estinzione<sup>17</sup>. Molte di queste discipline, tuttora vigenti, sono antecedenti alla CBD e formano, insieme a essa, un sistema normativo articolato e complesso<sup>18</sup>.

Tutto ciò rende particolarmente difficile tracciare i contorni della categoria della *biodiversity litigation*. Se infatti si adottasse una definizione ampia di questa figura, come quella sopra riportata, vi si dovrebbe includere un vasto insieme di controversie, come ad esempio quelle relative alla istituzione di parchi nazionali, alle restrizioni in materia di caccia e pesca, o all'abbattimento di animali pericolosi. Tuttavia, considerando che molte di queste controversie riguardano normative risalenti, spesso emanate da enti sub-statali, il risultato sarebbe la costruzione di un insieme estremamente ampio ed eterogeneo di casi, per lo più di interesse locale, che risulterebbe, in fin dei conti, inutilizzabile per scopi scientifici.

D'altra parte, affidarsi a criteri letterali, come la ricorrenza dei termini “biodiversità” o “diversità biologica” nelle sentenze o negli atti delle parti, non aiuterebbe a

---

<sup>16</sup> Sulle tensioni tra questi tre obiettivi, cfr. diffusamente G. Futhazar, S. Maljean-Dubois and J. Razzaque, ‘Introduction: Setting the Scene’, cit., 16 ss.

<sup>17</sup> Tra le principali convenzioni riferibili al tema della biodiversità, precedenti la CBD, si possono ricordare la Convenzione di Ramsar, ‘Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale’ del 2 febbraio 1971; la Convenzione C.I.T.E.S. (Washington), ‘Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione’ del 3 marzo 1973; la Convenzione di Bonn, ‘Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie degli animali selvatici’ del 23 giugno 1979; la Convenzione di Berna, ‘Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa’ del 19 settembre 1979.

<sup>18</sup> Per una disamina del complesso rapporto tra la CBD e le altre convenzioni in materia di biodiversità, v. diffusamente J. Juste Ruiz, ‘Gaps in International Biodiversity Law and Possible Ways Forward’, in M. Campins Eritja and T. Fajardo del Castillo (eds.), *Biological Diversity and International Law. Challenges for the Post 2020 Scenario* (Springer, 2021), 35.

circoscrivere con maggiore precisione questa categoria<sup>19</sup>. Così facendo, infatti, si rischierebbe di perdere di vista quella parte di contenzioso che, pur non avendo di mira la tutela della “biodiversità” in quanto tale, si proponga nondimeno di perseguire uno dei differenziati obiettivi indicati dalla CBD, come ad esempio la conservazione o l’uso sostenibile di una specie o di un determinato ecosistema.

Per questi motivi, al fine di avanzare nella conoscenza di questa figura, si ritiene preferibile adoperare categorie più ristrette che, concentrando l’attenzione su taluni aspetti specifici di questo genere di contenzioso, permettano di apprezzarne in maniera più approfondita, sebbene più circoscritta, i caratteri essenziali.

Nello specifico, poiché lo scopo di questa ricerca è verificare la trasponibilità nel settore della biodiversità delle tecniche argomentative utilizzate nel contesto della *climate litigation*, e in particolare nei contenziosi climatici dotati di rilevanza strategica, si ritiene opportuno restringere l’oggetto della presente analisi alla categoria del “contenzioso strategico della biodiversità” (o *strategic biodiversity litigation*).

Riprendendo sul punto le riflessioni dottrinali riguardanti l’omologa categoria di contenzioso climatico<sup>20</sup>, per “contenzioso strategico della biodiversità” si intende qui riferirsi a quelle controversie in cui i promotori si rivolgono all’autorità giudiziaria non per ottenere l’annullamento di specifici atti o decisioni, bensì allo scopo di provocare un cambiamento delle politiche pubbliche in materia di biodiversità. Queste controversie, dunque, all’interno della categoria generale della *biodiversity litigation*, si contraddistinguono non per l’oggetto, ma per lo scopo perseguito dai promotori, che è strategicamente orientato all’adozione, da parte degli enti competenti, di misure regolatorie più rigorose a tutela della biodiversità. Esse si collocano, quindi, all’intersezione tra la categoria del contenzioso della biodiversità e quella del

---

<sup>19</sup> Questo è il criterio adottato, ad esempio, da C. Rodríguez-Garavito and D.R. Boyd, ‘A Rights Turn’, cit.

<sup>20</sup> V. su tutti A. Pisanò, ‘Elementi per una definizione dei contenziosi climatici propriamente strategici, movendo dal Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review’, (2024) 1 Politica del diritto, 16. Cfr. su questo tema anche S. Valaguzza, ‘Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?’, (2021) 2 Dir. proc. amm., 293.

contenzioso strategico, di cui anche la *strategic climate litigation* costituisce, a sua volta, un sotto-insieme<sup>21</sup>.

Si potrebbe obiettare che, adottando questa prospettiva, il campione di casi analizzabili si riduce sensibilmente. In effetti, ad oggi, in Europa è stato possibile rinvenire due soli contenziosi rispondenti alla definizione sopra riportata, a fronte delle numerose controversie strategiche riscontrabili nel settore climatico. Tuttavia, dal momento che lo scopo del presente articolo non è condurre un'analisi casistica del contenzioso della biodiversità, bensì piuttosto uno studio comparativo degli istituti utilizzabili per promuovere controversie strategiche in questo ambito, anche in confronto con gli omologhi casi climatici, la scarsità di precedenti non costituisce di per sé un elemento ostativo alla buona riuscita della ricerca. Anzi, l'auspicio è che questo studio possa essere d'ausilio agli operatori giuridici che si dovessero trovare, in futuro, a promuovere o ad affrontare controversie di questo tipo.

### **3. Analisi comparativa dei modelli di contenzioso strategico ambientale**

Come anticipato, gli istituti che verranno presi in esame in questo contributo sono il danno ecologico (*préjudice écologique*), così come elaborato nell'ordinamento francese e applicato in alcuni casi rilevanti di contenzioso ambientale (§3.1), e la figura degli obblighi positivi di protezione, coniata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e posta a fondamento di alcune tra le pronunce più rilevanti del contenzioso climatico europeo (§3.2).

La scelta di concentrare l'attenzione su questi due istituti – in luogo di altri, come i diritti della natura o dei popoli indigeni, sui quali si sofferma invece maggiormente la letteratura internazionale in argomento<sup>22</sup> – è dettata dall'obiettivo, sotteso alla

---

<sup>21</sup> Per questa rappresentazione delle categorie di contenzioso sotto forma di insiemi e sotto-insiemi, si veda A. Pisanò, ‘Elementi per una definizione’, cit., 11.

<sup>22</sup> Cfr. ad es. C. Rodríguez-Garavito and D.R. Boyd, ‘A Rights Turn in Biodiversity Litigation?’ 12 (2023) *Transnational Environmental Law* 498, 512 ss., la cui analisi si concentra in misura prevalente sui contenziosi provenienti dal Sud globale. Un confronto tra l'approccio antropocentrico europeo e l'approccio ecocentrico extra-UE è proposto da M.V. Ferroni and T. Bandini, ‘Biodiversity Law Before the Courts’, in G. Antonelli et al. (eds.), *Environmental Law Before the Courts* (Springer, 2023), 299.

presente ricerca, di individuare degli strumenti giuridici che possano essere utilmente impiegati ai fini della proposizione di contenziosi ambientali strategici nell'ordinamento italiano o in altri ad esso simili, senza presupporre modifiche radicali dell'assetto costituzionale o dell'ordinamento civile.

Allo stesso tempo, i due istituti preselti sono espressivi di due modelli diversi (ma, come si dirà, non contrapposti) di contenzioso strategico: il contenzioso basato sulla responsabilità civile (*tort-based*) e il contenzioso basato sul rispetto dei diritti umani (*rights-based*).

### **3.1 Il modello *tort-based* alla francese**

Il primo modello che si prenderà di seguito in esame è quello, affermatosi in Francia, consistente nella proposizione di un'azione di responsabilità nei confronti dello Stato, per il danno cagionato all'ambiente per effetto della mancata adozione di misure sufficienti di contrasto dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità.

Per comprendere il funzionamento di questo modello, si procederà in primo luogo a inquadrare l'istituto del *préjudice écologique* nell'ambito del sistema francese di responsabilità civile (§3.1.1), per poi esaminare come esso sia stato applicato in chiave strategica nel contenzioso climatico (§3.1.2) e nel contenzioso della biodiversità (§3.1.3). Sulla base di tale analisi, quindi, si svolgeranno alcune considerazioni riassuntive sui principali punti di forza e di debolezza di questo modello (§3.1.4).

#### **3.1.1 L'istituto del *préjudice écologique***

Il danno ecologico (*préjudice écologique*)<sup>23</sup> è un istituto del diritto civile francese, introdotto inizialmente per via giurisprudenziale dalla Cour de Cassation nella

---

<sup>23</sup> Per un'analisi puntuale di questo istituto, nella dottrina francese v. J. Malet-Vigneaux, ‘De la loi de 1976 à la loi de 2016. Le préjudice écologique : après les hésitations, la consécration’ (2016) 41 Revue Juridique de l’Environnement, 617; F.G. Trébulle, ‘La consécration de l'accueil du préjudice écologique dans le Code civil’ (2016) 1 Énergie Environnement Infrastructures; G. Martin, ‘Le préjudice écologique’, in C. Cans (dir.) *La loi biodiversité en pratique* (Ed. législatives, 2016). Nella dottrina italiana, v. U. Salanitro, ‘Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali’ (2018) 1 Rivista di diritto civile, 246; A. Grignani, ‘Le préjudice écologique’ (2021) 2 CERIDAP, 65.

sentenza *Erika* del 2012<sup>24</sup>, e successivamente codificato nel 2016 dalla c.d. *Loi Biodiversité*<sup>25</sup>, che ha integrato tale figura all'interno del *Code Civil*<sup>26</sup>.

Secondo la definizione fornita dall'art. 1247 del *Code Civil*, per *préjudice écologique* s'intende «una lesione significativa ai componenti o alle funzioni degli ecosistemi o ai benefici collettivi che l'uomo trae dall'ambiente»<sup>27</sup>. Questa nozione si articola quindi in due elementi, l'uno consistente nel danno subito dall'uomo in conseguenza del deterioramento dell'ambiente, l'altro nel danno subito dagli ecosistemi in quanto tali, indipendentemente dalle ripercussioni sugli esseri umani.

È quest'ultima, più innovativa, categoria di danno ecologico “puro” ad avere sollevato le principali problematiche giuridiche, in particolare con riferimento alla legittimazione ad agire a tutela di elementi che, nel diritto francese, non possiedono personalità giuridica, nonché alle modalità di riparazione di danni riguardanti beni non patrimoniali (pertanto non risarcibili per equivalente) e, il più delle volte, non ripristinabili nello *status quo ante*.

Per quanto riguarda la legittimazione attiva, l'art. 1248 del *Code Civil* prevede che l'azione di riparazione del danno ecologico possa essere intentata da tutte le persone aventi interesse ad agire. Tra queste, la legge ricomprende espressamente, oltre allo Stato e alle collettività territoriali, anche le associazioni istituite da almeno cinque anni che abbiano per oggetto la protezione della natura.

Per quanto riguarda, invece, le modalità di riparazione del danno ecologico, l'art. 1249 del *Code Civil* dispone in modo innovativo che questa debba avvenire prioritariamente in natura e, solo quando ciò non sia possibile, mediante il pagamento delle spese di

---

<sup>24</sup> Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938. Sul caso *Erika*, nella dottrina italiana v. il commento, riferito alla sentenza di primo grado, di B. Pozzo, ‘Il caso *Erika* ed il risarcimento del danno ecologico nell'ordinamento francese’ (2008) Riv. giur. amb., 887.

<sup>25</sup> Loi n° 2016-1087, 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

<sup>26</sup> La decisione di integrare tale figura all'interno del Codice civile, anziché nel codice dell'ambiente, è stata salutata con favore dalla dottrina francese, che ne ha sottolineato l'importanza simbolica e sistematica. Cfr. G. Martin, ‘L'entrée de la réparation du préjudice écologique dans le code civil - les projets en droit français’ (2014) 4 Rev. Gén. des Ass. et des Respons.

<sup>27</sup> Traduzione libera dall'originale francese: «une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement».

bonifica in favore del ricorrente oppure, se questi non è in grado di adottare le misure necessarie, dello Stato<sup>28</sup>.

Nonostante la sua avvenuta positivizzazione, permangono ancora molti dubbi intorno all'istituto del *préjudice écologique*, anche in ragione del ridotto numero di casi giurisprudenziali in cui le nuove disposizioni hanno finora trovato applicazione<sup>29</sup>. In particolare, uno dei principali aspetti problematici ancora suscitati da questa figura riguarda la possibilità di applicare la responsabilità ecologica anche ai soggetti pubblici, segnatamente nei casi in cui il danno lamentato non sia conseguenza di una specifica condotta lesiva imputabile allo Stato, bensì della mancata adozione di misure regolative sufficientemente rigorose<sup>30</sup>.

Chiaramente, questa forma di utilizzo “strategico” non corrispondeva alla finalità originaria dell'istituto, che era stato concepito per essere impiegato nei confronti dei soggetti (prevalentemente privati) direttamente responsabili delle condotte inquinanti<sup>31</sup>. Tuttavia, la mancata esclusione dello Stato e degli enti pubblici dal novero dei possibili destinatari dell'azione di riparazione ha lasciato aperta questa via processuale, che è stata intrapresa con successo da alcune organizzazioni ambientaliste in due contenziosi strategici, relativi rispettivamente al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità.

---

<sup>28</sup> Sull'importanza di questa innovazione, cfr. J. Malet-Vigneaux, ‘De la loi’, cit., 625, che osserva: «Il s'agit d'un apport majeur du texte, au regard de la pratique classique des tribunaux en matière de responsabilité civile, où la priorité est le plus souvent donnée à la réparation par équivalent. La réparation en nature est pourtant la conséquence logique du caractère même du préjudice écologique, qui est un préjudice objectif, non causé à une personne déterminée».

<sup>29</sup> Cfr. G. Martin, ‘De quelques évolutions du droit contemporain à la lumière de la réparation du préjudice écologique par le droit de la responsabilité civile’ (2020) 18 Revue des Juristes de Sciences Po.

<sup>30</sup> Su questo tema, v. L. Neyret, ‘La consécration du préjudice écologique dans le code civil’ (2017) Recueil Dalloz 924; C. Huglo, ‘La notion de réparation du préjudice écologique à l'épreuve du droit administratif’ (2016) Énergie Environnement Infrastructures, étude 21.

<sup>31</sup> Cfr. M. Deffairi, ‘L'affaire du siècle: le préjudice écologique saisi par les juridictions administratives’ (2021) 6 Droit Administratif, 32.

### 3.1.2 Applicazione nel contenzioso climatico: il caso *Affaire du Siècle*

Il primo di questi contenziosi è il caso *Affaire du Siècle*, promosso dinanzi al Tribunal Administratif de Paris dall'associazione *Notre Affaire à Tous* insieme a tre altre organizzazioni ambientaliste<sup>32</sup>, e definito con sentenza del 3 febbraio 2021<sup>33</sup>. Il caso è noto ed è stato oggetto di numerosi commenti<sup>34</sup>, anche nella dottrina italiana<sup>35</sup>, per cui ci si limiterà a richiamarne gli elementi rilevanti ai fini della presente trattazione.

La vicenda ha avuto origine nel 2019, quando le suddette associazioni ambientaliste si sono rivolte al tribunale amministrativo parigino per chiedere di condannare lo Stato francese al pagamento della somma simbolica di un euro e di ingiungere al Primo ministro e ai ministri competenti di adottare tutte le misure necessarie per porre fine ai danni causati dall'eccesso di emissioni di gas a effetto serra e per impedirne l'aggravamento. A fondamento della propria richiesta, le associazioni ricorrenti sostenevano che lo Stato si fosse reso responsabile di un danno ecologico *ex art. 1246 e ss. del Code Civil*, a causa della mancata adozione di misure sufficienti di contrasto del cambiamento climatico.

L'apporto più significativo della decisione riguarda la questione dell'imputabilità del danno ecologico determinato dal cambiamento climatico all'omissione colposa (*carence*

---

<sup>32</sup> Gli atti di causa sono consultabili al seguente link: <https://laffairedu siecle.net/l'affaire/>.

<sup>33</sup> TA Paris, 3 février 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, *Assoc. Oxfam France et al.*

<sup>34</sup> Per un'analisi approfondita di questo caso, nella prospettiva dell'evoluzione dell'istituto del *préjudice écologique*, v. M. Torre-Schaub, 'Le préjudice écologique au secours du climat, ombres et lumières' (2021) 11 *La Semaine du Droit*, 520; M. Deffairi, 'L'affaire du siècle', cit., 29; C. Cournil, M. Fleury 'De «l'Affaire du siècle» au «casse du siècle»? Quand le climat pénètre avec fracas le droit de la responsabilité administrative' (2021) *La Revue des droits de l'homme*; A. Van Lang, A. Perrin et M. Deffairi, 'Le contentieux climatique devant le juge administratif' (2021) 4 *Revue française de droit administratif*, 747; P. Bozo, 'L'affaire du siècle, un jugement en clair-obscur' (2021) 12 *La Semaine Juridique*, 1.

<sup>35</sup> Nella dottrina italiana, si vedano almeno i commenti di L. Del Corona, 'Brevi considerazioni in tema di contenzioso climatico alla luce della recente sentenza del Tribunal Administratif de Paris sull'"Affaire du Siècle"', (2021) 1 *La rivista del Gruppo di Pisa*, 327; Y. Guerra e R. Mazza, 'Climate change litigation: riflessioni comparate alla luce dell'*affaire du siècle*', in S. Lanni (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD. Milano 22 aprile 2022* (Giappichelli, 2022), 5.

*fautive*) dello Stato<sup>36</sup>. In base al diritto civile francese, ai fini dell'imputazione della responsabilità per omissione è necessario, da un lato, che il convenuto (in questo caso, lo Stato) sia giuridicamente obbligato ad evitare l'evento dannoso e, dall'altro, che l'inadempimento di tale obbligo abbia contribuito causalmente a cagionare il danno.

Nel caso di specie, il Tribunale amministrativo ha riconosciuto l'esistenza di un'obbligazione generale dello Stato francese di lottare contro il cambiamento climatico, derivante dagli impegni da questo assunti a livello internazionale e costituzionale, e declinati sul piano interno negli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dalla normativa nazionale<sup>37</sup>. Per quanto riguarda invece la dimostrazione del nesso di causalità, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che, non avendo lo Stato adempiuto agli impegni di riduzione delle emissioni che si era auto-imposto (in particolare, con il primo bilancio di carbonio), esso avesse contribuito ad aggravare il danno ecologico determinato dal cambiamento climatico<sup>38</sup>. Su queste basi, quindi, lo Stato è stato giudicato responsabile, ai sensi dell'art. 1246 del *Code Civil*, del danno ecologico lamentato dalle ricorrenti, per non avere adempiuto agli impegni di riduzione delle emissioni fissati dalla normativa nazionale<sup>39</sup>.

Una volta accertata la responsabilità dello Stato per il danno ecologico causato dal cambiamento climatico, si è posto il problema di determinare le modalità di riparazione del danno medesimo. Come già accennato, si tratta di una questione centrale per il corretto funzionamento dell'istituto del *préjudice écologique*, che diventa ancor più complessa nei contenziosi strategici, dove la riparazione “in natura” del danno implica l'adozione, da parte dello Stato, delle misure normative o amministrative necessarie per porre fine al pregiudizio e impedirne l'aggravamento.

---

<sup>36</sup> Cfr. M. Deffairi, ‘L'affaire du siècle’, cit., 29.

<sup>37</sup> TA Paris, *Assoc. Oxfam France et a.*, cit., par 18 e ss.

<sup>38</sup> Viceversa, per il Tribunale parigino, il mancato rispetto degli obblighi settoriali fissati per legge, ad esempio, in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili, non era sufficiente a fondare la responsabilità dello Stato, non potendosi ritenere che il loro mancato rispetto, di per sé, avesse contribuito in maniera “diretta” all'aggravamento del danno ecologico.

<sup>39</sup> TA Paris, *Assoc. Oxfam France et a.*, cit., punto 34.

In questi casi, dunque, il rimedio predisposto dall'ordinamento civile entra in collisione con il principio costituzionale della separazione dei poteri.

Nel caso in esame, il giudice parigino si è trovato nella difficile posizione di dover conciliare l'esigenza di rimediare al danno ecologico accertato, con l'impossibilità di addentrarsi in valutazioni di competenza delle autorità politiche. Per risolvere questo dilemma, avvalendosi degli ampi poteri dispositivi attribuitigli dall'ordinamento francese, esso da un lato ha ordinato al Primo ministro e ai ministri competenti di adottare, entro un termine determinato, tutte le misure settoriali appropriate per riparare il danno; dall'altro, però, non si è spinto fino a specificare quali misure dovessero essere adottate in concreto, lasciando tale valutazione alla discrezionalità del potere esecutivo<sup>40</sup>.

### **3.1.3 Applicazione nel contenzioso della biodiversità: il caso *Justice pour le Vivant***

La decisione del caso *Affaire du Siècle* ha aperto la strada alla proposizione di ulteriori contenziosi ambientali strategici basati sullo stesso impianto argomentativo. In particolare, nei mesi successivi alla conclusione del suddetto giudizio, la stessa associazione promotrice, *Notre Affaire à Tous*, insieme ad altre organizzazioni ambientaliste, ha avviato davanti al Tribunal administratif de Paris il primo contenzioso strategico in materia di biodiversità, il caso *Justice pour le Vivant*<sup>41</sup>.

Nella fattispecie, i ricorrenti chiedevano che il Primo ministro e i ministri competenti fossero condannati a riparare il danno ecologico causato da alcune denunciate omissioni statali nella valutazione dei rischi e nell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (principalmente pesticidi) e nella protezione della biodiversità dagli effetti di tali prodotti. Con sentenza del 29 giugno 2023<sup>42</sup>, il

---

<sup>40</sup> Ivi, punto 39.

<sup>41</sup> Maggiori informazioni su questa azione sono disponibili sul sito <https://justicepourlevivant.org/>.

<sup>42</sup> Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2023, n° 2200534, *Association Notre Affaire à Tous*. Nella dottrina francese v. i commenti di A. Langlais, ‘Justice pour le Vivant, y sommes-nous vraiment?’ (2024) 49 Revue Juridique de l’Environnement, 217; B. Grimonprez, ‘Pollutions par les pesticides : l’État doit politiquement répondre du préjudice écologique’ (2023) 11 Revue de droit rural, 49; A. Gossement, ‘Pesticides : vers la création d’un régime spécifique de réparation du préjudice moral et écologique ?’ (2023) 324 Droit de l’Environnement.

Tribunale amministrativo di Parigi ha accolto anche questo ricorso, sulla base di motivazioni che in buona parte ricalcano quelle del precedente climatico.

Un aspetto significativo, che differenzia questa sentenza da quella dell'*Affaire du Siècle*, è che in questo caso il giudice ha passato in rassegna i diversi tipi di danno ecologico prodotti dall'uso dei pesticidi, distinguendo in particolare tra i danni ecologici “puri” e i danni legati alla compromissione (*atteinte*) dei benefici che l'uomo trae dall'ambiente. Nello specifico, tra i danni del primo tipo, la pronuncia ha annoverato la “contaminazione generalizzata, diffusa, cronica e a lungo termine dell'acqua e del suolo da parte dei prodotti fitosanitari”, nonché il “declino della biodiversità e della biomassa”<sup>43</sup>, mentre tra quelli del secondo tipo ha fatto riferimento ai numerosi servizi ecosistemici resi all'umanità dagli insetti impollinatori, particolarmente esposti agli effetti nocivi dei pesticidi<sup>44</sup>.

Riconosciuta l'esistenza di un danno ecologico, il giudice amministrativo è passato a esaminare le diverse inadempienze contestate dai ricorrenti nei confronti dello Stato. In questo caso, la valutazione era resa particolarmente complessa dal fatto che le procedure di valutazione e di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari sono soggette a una normativa di armonizzazione a livello europeo, a cui la Francia ha dato recepimento. Ciò nonostante, le associazioni ricorrenti sostenevano che lo Stato francese fosse tenuto ad adottare misure precauzionali ulteriori, avvalendosi del margine di flessibilità concesso agli Stati membri dalla disciplina europea, e che, non avendo adottato tali misure, dovesse rispondere a titolo di omissione colposa (*carence fautive*) del danno ecologico che ne era derivato. Su questo punto, il Tribunale amministrativo, pur senza negare le mancanze imputate allo Stato, ha tuttavia escluso l'esistenza di un nesso di causalità sufficientemente “diretto” e “certo” tra queste carenze e i danni ecologici denunciati dai ricorrenti, tale da giustificare l'imputazione del danno alla condotta omissiva statale<sup>45</sup>.

Invece, il tribunale parigino ha giudicato lo Stato responsabile per il danno ecologico causato dal mancato rispetto degli obiettivi quantitativi di riduzione dell'uso di

---

<sup>43</sup> Ivi, punti 17-20.

<sup>44</sup> Ivi, punto 21.

<sup>45</sup> Ivi, punti 27-28.

prodotti fitosanitari che esso stesso si era auto-imposto con l'adozione del piano “Ecophyto”. In questo senso, il tribunale parigino ha osservato che, sebbene il declino della biodiversità abbia molteplici cause, il danno ecologico a esso collegato non avrebbe assunto la sua portata attuale se lo Stato francese avesse rispettato gli obiettivi fissati nei propri piani: di qui la prova del nesso di causalità tra l'omissione statale e il danno ecologico che ne è conseguito<sup>46</sup>.

Infine, pronunciandosi sulla richiesta di riparazione del danno ecologico e sull'annessa domanda d'ingiunzione, come già nel caso *Affaire du Siècle*, il giudice amministrativo ha preferito non addentrarsi nella valutazione di quali misure dovessero essere adottate in concreto, avendo rilevato che queste «possono assumere varie forme e, di conseguenza, esprimono scelte che rientrano nella libera discrezionalità del Governo»<sup>47</sup>. Di conseguenza, esso si è limitato a ordinare al Primo Ministro e ai ministri competenti di «adottare tutte le misure appropriate per riparare i danni ecologici e prevenirne di ulteriori, ripristinando la coerenza tra il tasso di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e la traiettoria stabilita nei piani Ecophyto»<sup>48</sup>.

### **3.1.4 Considerazioni di sintesi sui punti di forza e debolezza del modello francese**

L'analisi dei due casi sopra richiamati ha posto in evidenza alcuni punti di forza del modello francese, basato sull'istituto del *préjudice écologique*, mettendo al contempo in luce alcuni elementi che ne rendono difficile l'esportabilità in altri ordinamenti ai fini della proposizione di contenziosi analoghi.

Un primo aspetto cruciale riguarda la legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti. Come già accennato, la proposizione di questi contenziosi è stata agevolata dalla presenza, nell'ordinamento francese, di una norma che autorizza espressamente le associazioni ambientaliste, istituite da almeno cinque anni, a presentare un'azione di riparazione per danno ecologico. Questo ha sollevato le associazioni ricorrenti dal difficile compito di provare un interesse diretto nella controversia, semplificando al

---

<sup>46</sup> Ivi, punto 37.

<sup>47</sup> Ivi, punto 48 (traduzione libera).

<sup>48</sup> Ibidem (traduzione libera).

contempo lo scrutinio giurisdizionale relativo alle condizioni di ammissibilità dell'azione.

Un secondo profilo riguarda la prova del danno, che rappresenta forse l'elemento più innovativo del modello francese. Il duplice contenuto dell'istituto del *préjudice écologique*, che comprende sia il danno ecologico “puro” sia quello cagionato indirettamente all'essere umano, ha ampliato significativamente le categorie di danni suscettibili di riparazione per via giudiziaria. A differenza dei contenziosi afferenti al modello *rights-based*, infatti, le associazioni ricorrenti qui non devono dimostrare di agire per conto di soggetti qualificabili come “vittime” del cambiamento climatico o della perdita di biodiversità, né provare che queste crisi abbiano danneggiato individualmente i propri membri.

In questo senso, è importante notare che anche quando, nel caso *Justice pour le Vivant*, il giudice amministrativo ha distinto tra i danni che interessano direttamente gli ecosistemi e quelli che impattano le attività umane, questa distinzione non ha avuto alcuna conseguenza processuale, dato che nel sistema francese entrambe le categorie di danno rientrano nella figura del *préjudice écologique* e sono quindi soggette allo stesso trattamento giuridico. Pertanto, anche se le associazioni ricorrenti non fossero riuscite a dimostrare in giudizio un collegamento tra la perdita di biodiversità e i danni subiti dagli esseri umani, ciò non avrebbe impedito al giudice di ravvisare l'esistenza di un danno ecologico. E infatti, nel caso *Affaire du Siècle*, questo passaggio argomentativo è stato omesso del tutto, senza ripercussioni sull'esito del giudizio. In definitiva, l'ampia definizione del danno ecologico, che è l'aspetto che contraddistingue più nettamente questo modello rispetto a quello basato sui diritti umani, si traduce in una notevole attenuazione dell'onere della prova a carico delle associazioni ambientaliste ricorrenti.

Un altro elemento rilevante riguarda la prova dell'obbligo statale di evitare il danno ecologico. Come già accennato, nel sistema francese (e non solo) la dimostrazione dell'esistenza di tale obbligazione è una condizione d'imputabilità del danno a titolo di responsabilità omissiva. Nei contenziosi esaminati, le fonti di tale obbligazione sono state individuate, da un lato, negli impegni assunti dallo Stato a livello sovranazionale e costituzionale; dall'altro, negli atti nazionali che hanno declinato tali impegni attraverso la fissazione di obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas serra (nel caso *Affaire du Siècle*) o dell'uso di pesticidi (nel caso *Justice pour le Vivant*). Ciò evidenzia l'importanza, nel contesto dei contenziosi ambientali strategici, degli

atti recanti la declinazione interna degli impegni internazionali degli Stati, come le leggi-quadro sul clima o sulla biodiversità<sup>49</sup>. Questi atti, invero, forniscono al giudice dei parametri quantitativi certi con i quali confrontare i risultati raggiunti dagli Stati, semplificando così la dimostrazione dell'inadempimento, che si riduce alla prova dello scostamento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati. Gli esempi analizzati mostrano che tali impegni possono essere contenuti direttamente nella legge (come nel caso *Affaire du Siècle*) o demandati ad atti esecutivi successivi, purché dotati di efficacia vincolante (come nel caso *Justice pour le Vivant*). Viceversa, laddove tali atti siano assenti o abbiano natura giuridica incerta, la dimostrazione dell'esistenza dell'obbligo e del relativo inadempimento si complica notevolmente, costringendo le parti e i giudici a intraprendere percorsi argomentativi più tortuosi, volti a dedurre obblighi quantitativi da disposizioni sovranazionali o costituzionali recanti norme di principio<sup>50</sup>.

Infine, un ultimo elemento da considerare riguarda le modalità di riparazione del danno ecologico. Come detto, si tratta di uno degli aspetti più problematici dell'istituto del *préjudice écologique*, a cui l'ordinamento francese ha risposto introducendo una soluzione innovativa, che privilegia la riparazione "in natura" rispetto a quella monetaria. Questa modalità di riparazione, tuttavia, solleva problemi particolarmente delicati nei contenziosi strategici, dove le misure necessarie per rimediare ai danni implicano l'adozione di atti normativi o amministrativi generali, che rientrano nella sfera di discrezionalità delle autorità politiche. Da questo punto di vista, pertanto, le questioni affrontate dai giudici francesi non sono molto diverse da quelle che si presentano in tutti i contenziosi strategici, in riferimento al rispetto del principio di separazione dei poteri.

Anche le soluzioni individuate nei due casi sopra esaminati somigliano a quelle adoperate dai giudici nazionali e sovranazionali in altri contenziosi climatici europei

---

<sup>49</sup> Sulle leggi-quadro in materia di clima, sia consentito di rinviare a F. Gallarati, 'Le leggi-quadro sul clima negli Stati membri dell'Unione europea: una comparazione' (2021) 4 DPCE Online 3459.

<sup>50</sup> L'importanza degli atti normativi che traducono sul piano interno gli obiettivi generali contenuti nelle convenzioni internazionali, è sottolineata, con riferimento al contenzioso della biodiversità, anche da G. Futhazar, S. Maljean-Dubois and J. Razzaque, 'Biodiversity Litigation. Review of Trends and Challenges' in G. Futhazar, S. Maljean-Dubois and J. Razzaque (eds) *Biodiversity Litigation* (Oxford University Press, 2022), 359.

(su cui v. *infra*), essendo basate sulla distinzione tra la fissazione degli obiettivi e la scelta dei mezzi attraverso cui raggiungerli. Ciò che però contraddistingue la soluzione francese è la presenza di un giudice amministrativo dotato dei poteri e della legittimazione necessari per ingiungere agli organi esecutivi l'adozione di atti a contenuto determinato. Questo rappresenta un importante *atout* di questo modello, in confronto con altri ordinamenti dove la giurisdizione amministrativa è assente oppure è priva degli strumenti processuali o sostanziali necessari per imporre determinate soluzioni all'esecutivo<sup>51</sup>.

Allo stesso tempo, però, quest'ultimo elemento rivela anche un profilo di debolezza del modello francese, dove agli ampi poteri dispositivi riconosciuti al giudice amministrativo *vis-à-vis* dell'esecutivo si contrappone la tradizionale riluttanza del giudice costituzionale a utilizzare analoghi poteri d'ingiunzione nei confronti del potere legislativo<sup>52</sup>. Di qui la caratterizzazione del contenzioso ambientale strategico francese come essenzialmente “amministrativo”<sup>53</sup>, stante l'impossibilità, almeno fino a questo momento, di andare oltre la garanzia dell'adempimento degli impegni assunti volontariamente dal legislatore francese, in nome di obbligazioni aventi valore sovra-legale.

### 3.2 Il modello *rights-based* incentrato sulla CEDU

Il secondo modello che verrà qui analizzato è quello incentrato sulla tutela dei diritti umani proclamati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Benché la CEDU non sia l'unica carta dei diritti invocata nelle controversie ambientali strategiche, essa

---

<sup>51</sup> Sul ruolo cruciale del giudice amministrativo francese, ai fini della proposizione di contenziosi ambientali strategici in quell'ordinamento, v. G. Futhazar and L. Dermenghem, ‘Biodiversity Litigation in France. The Quest for Balance’, in G. Futhazar, S. Maljean-Dubois and J. Razzaque (eds), *Biodiversity Litigation* (Oxford University Press, 2022), 147.

<sup>52</sup> Cfr., in materia di cambiamento climatico, la sentenza del Conseil constitutionnel, décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021, che ha rigettato una *saisine parlementaire* con cui gli si chiedeva di ingiungere al legislatore di adottare misure adeguate per tutelare il diritto costituzionale all'ambiente sano, sul presupposto che «le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'injonction à l'égard du législateur».

<sup>53</sup> Cfr. in questi termini anche G. Futhazar and L. Dermenghem, ‘Biodiversity Litigation in France’, cit.

ha assunto nondimeno un ruolo cruciale nel contesto del contenzioso climatico europeo, in ragione della presenza, in tale sistema, dell’istituto degli obblighi positivi di protezione. L’osservazione comparatistica rivela infatti come questa figura giuridica, elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a partire dagli anni ’80, e applicata alle questioni ambientali a partire dal decennio successivo, abbia servito da base giuridica per molti contenziosi climatici nel panorama europeo<sup>54</sup>.

Nei prossimi paragrafi, dopo avere introdotto per sommi capi questa figura giuridica (§3.2.1), si esaminerà la sua applicazione nei principali contenziosi climatici d’Europa (§3.2.2). Quindi, si analizzeranno gli ostacoli giuridici che finora hanno ostacolato l’utilizzo di questo istituto nella *biodiversity litigation* (§3.2.3), salvo poi soffermarsi su un primo caso di contenzioso della biodiversità *rights-based* proposto recentemente in Germania (§3.2.4).

### **3.2.1 L’istituto degli obblighi positivi di protezione**

L’istituto degli obblighi positivi di protezione<sup>55</sup> è stato introdotto dalla Corte EDU nella sentenza *X e Y c. Paesi Bassi* del 1985<sup>56</sup>, dove essa ha riconosciuto per la prima volta che i diritti convenzionali non impongono soltanto l’obbligo “negativo” per lo Stato di astenersi dal compiere condotte lesive dei diritti medesimi, ma anche l’obbligo “positivo” di proteggere il pacifico godimento di tali diritti dalle interferenze di soggetti terzi. Successivamente, a partire dalle sentenze *Powell e Rayner c. Regno Unito*<sup>57</sup> e *López Ostra c. Spagna*<sup>58</sup>, questa figura è stata applicata dalla Corte per estendere la protezione accordata dalla Convenzione anche ai rischi ambientali, pur in assenza di

---

<sup>54</sup> Come già rilevato in F. Gallarati, ‘Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull’invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici’, (2022) 2 BioLaw Journal 180.

<sup>55</sup> Non è qui possibile effettuare un esame analitico di questo complesso istituto. Per approfondimenti si rinvia a F. Gallarati, ‘Gli obblighi costituzionali di protezione: studio comparato sul lato “dimenticato” dei diritti fondamentali’ (2024) 1 Rivista AIC 1, anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

<sup>56</sup> Corte EDU, 26 marzo 1985, *X e Y c. Paesi Bassi*. Sull’evoluzione della dottrina degli obblighi positivi nel contesto della CEDU, v. V. Stoyanova, *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights: Within and Beyond Boundaries* (OUP, 2023).

<sup>57</sup> Corte EDU, 21 febbraio 1990, *Powell e Rayner c. Regno Unito*.

<sup>58</sup> Corte EDU, 9 dicembre 1994, *López Ostra c. Spagna*.

un diritto convenzionale a ciò dedicato. In particolare, basandosi sulla dimensione positiva degli articoli 2 e 8 della CEDU, che sanciscono rispettivamente il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la Corte EDU è giunta ad affermare che gli Stati sono tenuti, in base alla Convenzione, ad adottare le misure necessarie per proteggere gli individui dagli effetti nocivi delle attività inquinanti<sup>59</sup>.

Tuttavia, come ripetutamente precisato dalla Corte di Strasburgo, questa affermazione non corrisponde al riconoscimento di un diritto “generale” alla tutela dell’ambiente. Infatti, nei casi di minacce ambientali, l’applicabilità della CEDU è subordinata alla condizione che la condotta in questione non abbia semplicemente causato il deterioramento dell’ambiente in quanto tale, ma abbia effettivamente pregiudicato il godimento individuale dei diritti tutelati dalla Convenzione<sup>60</sup>. A differenza dell’istituto francese del *préjudice écologique*, quindi, per affermare la responsabilità dello Stato per inadempimento degli obblighi positivi, non è sufficiente provare un danno agli ecosistemi naturali, ma è necessario dimostrare che tale danno abbia comportato un’interferenza effettiva nel godimento dei diritti individuali dei ricorrenti.

Senonché, questa dimostrazione risulta particolarmente complessa quando, come avviene per il cambiamento climatico o la perdita della biodiversità, la minaccia in questione non sia dovuta a una o più condotte determinate, bensì a fenomeni sistematici che sono causati da una moltitudine di comportamenti e colpiscono una pluralità indeterminata di destinatari. Ciò ha sollevato dei dubbi riguardo alla possibilità di estendere i principi affermati dalla giurisprudenza ambientale della Corte EDU anche a questo genere di minacce.

Con questi dubbi si sono dovute confrontare alcune delle corti nazionali e sovranazionali che, in Europa, sono state investite dei contenziosi climatici basati sui diritti umani, le quali hanno cercato di adattare l’istituto degli obblighi positivi di protezione alle caratteristiche specifiche del cambiamento climatico. Inoltre, sebbene nessuna corte si sia finora pronunciata in relazione a contenziosi analoghi in materia di biodiversità, in un recente caso proposto davanti al Tribunale costituzionale

---

<sup>59</sup> Cfr., tra le tante, Corte EDU, 19 febbraio 1998, *Guerra e altri c. Italia*, par. 58.

<sup>60</sup> Cfr. Corte EDU, 22 agosto 2003, *Kyrtatos c. Grecia*, par. 52.

federale tedesco i ricorrenti hanno cercato di estendere le argomentazioni utilizzate nei contenziosi climatici anche alla *biodiversity litigation*.

### **3.2.2 Applicazioni nel contenzioso climatico: da Urgenda a KlimaSeniorinnen**

Il primo contenzioso climatico strategico in cui l’istituto degli obblighi positivi di protezione è stato mobilitato con successo è il caso *Urgenda*, definito dalla Corte Suprema olandese nel 2019<sup>61</sup>. Questo caso presenta alcune somiglianze con i due contenziosi francesi precedentemente analizzati, segnatamente per quanto riguarda il tipo di azione intentata dai promotori. Anche in questo caso, infatti, l’azione è stata proposta da un’associazione ambientalista, in rappresentanza degli abitanti dei Paesi Bassi colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici, sulla base dell’art. 3:305a del Codice civile olandese, che consente alle associazioni di avviare *class actions* in nome dei propri rappresentati.

Inoltre, anche in questa circostanza, lo Stato è stato chiamato a rispondere a titolo di responsabilità civile, ai sensi dell’art. 6:162 del Codice civile olandese, per non avere adottato le misure necessarie a evitare i danni causati dal cambiamento climatico<sup>62</sup>.

La principale differenza tra questo contenzioso e quelli sopra analizzati risiede nella circostanza che, mentre nel modello francese lo Stato rispondeva a titolo di *préjudice écologique* per il solo fatto di avere cagionato un danno all’ambiente, indipendentemente dalle relative ripercussioni sugli individui, nel caso olandese la responsabilità statale era fondata sulla violazione degli obblighi positivi derivanti dalla CEDU. Pertanto, per affermare la responsabilità dello Stato, non era sufficiente provare un deterioramento dell’ambiente, ma occorreva dimostrare che tale deterioramento

---

<sup>61</sup> Corte Suprema dei Paesi Bassi, 20 dicembre 2019, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*. Per un commento a questa sentenza, nella dottrina italiana, v. M.F. Cavalcanti, M.J. Terstegge, ‘The Urgenda case: the dutch path towards a new climate constitutionalism’ (2020) 2 DPCE Online 1371; S. Dominelli, ‘Sui limiti – giurisdizionalmente imposti – all’emissione di gas serra: i giudici olandesi diventano i “front-runners” nella lotta ai cambiamenti climatici’ (2020) 4 Riv. giur. dir. amb. 749. Sui limitati effetti di questa sentenza, con riferimento alle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici sul piano nazionale e internazionale, v. le notazioni critiche di B. Mayer, ‘The Contribution of Urgenda to the Mitigation of Climate Change’ (2023) 35 Journal of Environmental Law, 167.

<sup>62</sup> L’utilizzo degli istituti del diritto civile olandese nel caso *Urgenda* è esaminato dettagliatamente da L. Serafinelli, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico* (Giappichelli, 2024), 51 e 309.

avesse comportato una “effettiva interferenza” (*actual interference*) nelle condizioni di vita degli individui umani, unici titolari di diritti nel sistema della Convenzione.

La prova del collegamento tra il danno ambientale e la violazione dei diritti umani rappresenta l’ostacolo giuridico principale nei contenziosi climatici europei *rights-based*. Nel caso *Urgenda*, la Corte Suprema olandese ha ritenuto che il cambiamento climatico costituisse un “rischio reale e immediato” per la vita e il benessere dei cittadini olandesi, riconoscendo pertanto la responsabilità dello Stato per non avere adempiuto agli obblighi di protezione derivanti dagli articoli 2 e 8 della CEDU<sup>63</sup>. In altri contenziosi ispirati al modello *Urgenda*, invece, i giudici nazionali hanno applicato più restrittivamente i requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia di obblighi positivi. Ad esempio, nel caso *KlimaSeniorinnen*, il Tribunale federale svizzero ha respinto la domanda di ingiunzione formulata nei confronti della Confederazione elvetica, in quanto ha ritenuto che i diritti dei ricorrenti non fossero intaccati con sufficiente intensità dal cambiamento climatico e che, di conseguenza, le omissioni statali contestate non costituissero violazioni rilevanti dei diritti individuali delle ricorrenti<sup>64</sup>.

Sulla questione è intervenuta, da ultimo, la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 9 aprile 2024, relativa al ricorso scaturito dal contenzioso svizzero *KlimaSeniorinnen*<sup>65</sup>. In questa pronuncia, la Corte EDU ha riconosciuto che il cambiamento climatico presenta delle specificità che lo distinguono dalle problematiche ambientali precedentemente affrontate nella sua giurisprudenza. Queste specificità, che attengono essenzialmente alla dissociazione spazio-temporale tra le condotte (in gran parte lecite) che causano il cambiamento climatico e gli effetti negativi che ne derivano, hanno indotto la Corte a sviluppare un approccio “su misura” (*tailored*) per affrontare le questioni sollevate dal cambiamento climatico<sup>66</sup>.

---

<sup>63</sup> Corte Suprema dei Paesi Bassi, *Urgenda*, cit., par. 5.8.

<sup>64</sup> Corte Suprema federale della Svizzera, Sentenza del 5 maggio 2020, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*.

<sup>65</sup> Corte EDU, 9 aprile 2024, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera*.

<sup>66</sup> Corte EDU, *KlimaSeniorinnen*, cit., par. 422.

Nello specifico, con riferimento ai criteri di applicabilità degli articoli 2 e 8 CEDU, la Corte ha rivisto parzialmente le modalità di verifica del requisito della “effettiva interferenza”, in considerazione della difficoltà di dimostrare un legame diretto tra il danno provocato dal cambiamento climatico e la vita privata o familiare o l’abitazione dell’individuo ricorrente. In questa direzione, la Corte ha ampliato considerevolmente la legittimazione ad agire (*locus standi*) delle associazioni, ammettendole a presentare ricorsi per conto di individui «che possono presumibilmente (*arguably*) affermare di essere soggetti a minacce specifiche o a effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla loro vita, salute, benessere e qualità di vita»<sup>67</sup>. Questa attenuazione degli standard richiesti – dalla prova di una interferenza “effettiva” a quella di una interferenza “presumibile” – ha quindi semplificato notevolmente l’onere argomentativo gravante sulle parti nei contenziosi basati sui diritti umani, con probabili ripercussioni sulla futura proposizione di simili controversie a livello nazionale e sovranazionale<sup>68</sup>.

Un’altra questione affrontata nel caso *Urgenda* (e nei contenziosi europei ispirati al suo modello) riguarda la disponibilità di rimedi adeguati per ovviare alle omissioni statali. Anche in questo caso, come già evidenziato in relazione al modello francese, il problema consiste nel bilanciare l’esigenza di garantire l’adempimento degli impegni assunti dagli Stati con il rispetto del principio di separazione dei poteri. Nel caso *Urgenda*, la difesa statale sosteneva che le misure richieste dai ricorrenti fossero inammissibili, poiché avrebbero comportato un’invasione inaccettabile del dominio riservato alle autorità democratiche. Tuttavia, la Corte Suprema olandese ha respinto questa eccezione, affermando che in una democrazia costituzionale lo Stato, al pari di ogni altro soggetto dell’ordinamento, può essere destinatario di un ordine di fare o di non fare, qualora non abbia adempiuto a un obbligo giuridico<sup>69</sup>. A tal fine, la Corte ha fatto riferimento all’articolo 3:296, che disciplina l’istituto dell’ingiunzione, il quale

---

<sup>67</sup> Ivi, par. 502.

<sup>68</sup> Per un esame delle novità introdotte dalla sentenza *KlimaSeniorinnen* e delle sue ripercussioni a livello nazionale, sia consentito di rinviare a F. Gallarati, ‘L’obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo: la sentenza *KlimaSeniorinnen* e le sue ricadute comparate’ (2024) 2 DPCE Online 1457.

<sup>69</sup> Corte Suprema dei Paesi Bassi, *Urgenda*, cit., par. 8.2.5-8.2.7.

ha così acquisito una marcata valenza pubblicistica, essendo elevato a strumento rimediale contro l'inerzia delle autorità politiche<sup>70</sup>.

Quanto alle eccezioni che tale uso strategico della responsabilità civile suscita, con riferimento al principio di separazione dei poteri, la Corte olandese ha replicato che, fintantoché l'ingiunzione non implica l'ordine di emanare atti con un contenuto determinato, lo Stato rimane libero di scegliere le misure più appropriate per raggiungere gli obiettivi che esso è tenuto a perseguire in virtù dei diritti fondamentali<sup>71</sup>.

Questa distinzione tra l'individuazione dei fini e la scelta dei mezzi è stata, da ultimo, ripresa dalla Corte EDU nella sentenza *KlimaSeniorinnen*, nell'ambito della verifica del superamento del margine di apprezzamento spettante alle autorità nazionali nell'adempimento degli obblighi convenzionali. In uno dei passaggi più significativi della pronuncia, infatti, la Corte di Strasburgo ha introdotto l'inedita distinzione tra il margine di apprezzamento (ridotto) spettante agli Stati nella fissazione degli obiettivi di contrasto dei cambiamenti climatici e quello (più ampio) relativo alla scelta dei mezzi<sup>72</sup>. Inoltre, pur riconoscendo che è compito primario degli organi democratici delineare le politiche climatiche nazionali, la Corte ha sottolineato il ruolo fondamentale del potere giudiziario (*judiciary*) nel garantire che, nell'esercizio della loro discrezionalità, tali organi non eccedano il margine di manovra loro riservato<sup>73</sup>.

### **3.2.3 Le difficoltà di trasposizione nel settore della biodiversità**

Come detto, fino a tempi recenti, non risultavano in Europa contenziosi strategici sulla biodiversità basati sui diritti umani. Tuttavia, questo non significa che il legame

---

<sup>70</sup> Cfr. in questo senso L. Serafinelli, ‘La responsabilità civile come tecnica di compensazione assiologica degli interessi climatici nell'inerzia delle politiche legislative. Un'analisi comparatistica di controversie private per pubblici interessi’, (2022) 2 DPCE Online, 2197, 2218, il quale osserva che «Sulla scorta di Urgenda il diritto della responsabilità civile rivela appieno la sua natura pubblicistica, non dovendosi più trincerarsi dietro formule quali «il diritto della responsabilità civile è diritto pubblico sotto mentite spoglie». In effetti le caratteristiche di diritto pubblico sono così messe a nudo e in piena evidenza».

<sup>71</sup> Corte Suprema dei Paesi Bassi, *Urgenda*, cit., par. 8.2.5-8.2.7.

<sup>72</sup> Corte EDU, *KlimaSeniorinnen*, cit., par. 543.

<sup>73</sup> Ivi, par. 412.

tra tutela della biodiversità e protezione dei diritti non sia mai stato esplorato nella giurisprudenza nazionale o sovranazionale. Invero, sebbene non vi sia ancora un equivalente del caso *Urgenda* per la biodiversità<sup>74</sup>, esistono numerosi contenziosi in cui è stata invocata la violazione dei diritti umani per contrastare singoli interventi dannosi per determinati habitat o specie animali o vegetali.

Come accaduto per il clima, questi contenziosi hanno dovuto fare i conti con la difficoltà di dimostrare che il deterioramento ambientale abbia comportato un'effettiva interferenza nel godimento del diritto individuale dei ricorrenti al rispetto della propria vita privata e familiare.

Un chiaro esempio di questa difficoltà si trova nel caso *Kyrtatos c. Grecia*, deciso dalla Corte EDU il 22 maggio 2003<sup>75</sup>. Il caso riguardava la legittimità di un permesso di costruire rilasciato dalle autorità greche per la realizzazione di un complesso turistico all'interno di un'area paludosa, habitat di numerose specie protette (uccelli, pesci e tartarughe marine). I ricorrenti sostenevano che, avendo autorizzato la trasformazione di quell'area da habitat naturale a complesso turistico, la Grecia fosse venuta meno al proprio obbligo, derivante dall'art. 8 CEDU, di mettere al riparo i loro diritti dagli effetti nocivi delle attività inquinanti.

Nella propria decisione, la Corte EDU ha innanzitutto ricordato che, secondo la sua giurisprudenza consolidata, un grave inquinamento ambientale può incidere sul benessere degli individui, impedendo loro di godere della loro vita privata e familiare, anche senza minacciare direttamente la salute<sup>76</sup>. Tuttavia, perché possa essere invocato l'art. 8 CEDU, è necessario che la condotta inquinante abbia comportato un

---

<sup>74</sup> Come rilevato anche da C. Rodríguez-Garavito and D.R. Boyd, ‘A Rights Turn’, cit., 522. Nei giorni successivi alla presentazione di questo scritto, una sentenza del Tribunale dell’Aia del 22 gennaio 2025 ha condannato lo Stato olandese per non aver adottato misure adeguate di riduzione dei livelli di nitrogeno, con conseguente deterioramento della biodiversità (<https://www.greenpeace.org/nl/klimaat-categorie/67457/dutch-court-rules-in-favour-of-greenpeace/>). Si tratta di un caso di contenzioso strategico della biodiversità, che dovrà essere approfondito, ma che sulla base delle informazioni disponibili non sembra rientrare nel filone *rights-based* inaugurato dalla sentenza *Urgenda*, essendo incentrato essenzialmente sull’inadempimento degli obblighi imposti dalla Direttiva Habitat.

<sup>75</sup> Cfr. Corte EDU, 22 agosto 2003, *Kyrtatos c. Grecia*.

<sup>76</sup> Ivi, par. 52.

effetto dannoso sulla sfera privata o familiare di una persona, e non solo un deterioramento generale dell'ambiente<sup>77</sup>. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero «presentato alcun argomento convincente che dimostri che il presunto danno agli uccelli e alle altre specie protette che vivono nella palude sia di natura tale da incidere direttamente sui loro diritti ai sensi dell'articolo 8 § 1 della Convenzione»<sup>78</sup>. Per contro, essa ha lasciato intendere che l'esito sarebbe potuto essere diverso se il deterioramento ambientale denunciato fosse consistito nella distruzione di un'area forestale nelle vicinanze della casa dei ricorrenti, una situazione che avrebbe potuto incidere più direttamente sul loro benessere<sup>79</sup>.

Questa sentenza, se da un lato evidenzia le difficoltà insite nella presentazione di contenziosi sulla biodiversità basati sui diritti umani, dall'altro induce ad interrogarsi sulla possibilità di estendere le novità introdotte dalla Corte EDU nella sentenza *KlimaSeniorinnen*, in materia di cambiamento climatico, anche al settore della biodiversità.

A tal riguardo, va innanzitutto chiarito che le condizioni d'azione più flessibili introdotte dalla sentenza *KlimaSeniorinnen* sono state concepite specificamente per rispondere alle peculiarità del cambiamento climatico<sup>80</sup>. Di conseguenza, il fatto che la Corte di Strasburgo abbia attenuato i requisiti di applicazione dell'art. 8 CEDU nei contenziosi climatici non implica automaticamente che gli stessi standard saranno adoperati d'ora in avanti in tutte le controversie ambientali.

Cionondimeno, in considerazione del fatto che il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità sono crisi simili e interconnesse, nonché alla luce del legame sempre più evidente tra biodiversità e diritti umani, vi è motivo di ritener che le stesse considerazioni già sviluppate dalla Corte EDU in materia climatica possano in futuro, almeno in parte, essere replicate in relazione alla biodiversità<sup>81</sup>.

---

<sup>77</sup> Ibidem.

<sup>78</sup> Ivi, par. 53.

<sup>79</sup> Ibidem.

<sup>80</sup> Corte EDU, *KlimaSeniorinnen*, cit., par. 422.

<sup>81</sup> Del resto, già prima di *KlimaSeniorinnen*, il superamento dell'orientamento restrittivo adottato dalla Corte EDU nella sentenza *Kyrtatos c. Grecia*, era preconizzato da C-H. Born and H. Schoukens,

Innanzitutto, al pari del cambiamento climatico, la perdita di biodiversità non deriva da una singola fonte, ma è causata da una molteplicità di fattori, tra cui l'urbanizzazione, l'inquinamento atmosferico e il sovrastfruttamento delle risorse naturali. Come i gas serra, questi fattori non sono isolatamente nocivi, ma producono conseguenze devastanti per effetto di interazioni complesse che si sviluppano nell'arco di lunghi periodi e su vasta scala, rendendo difficile stabilire un collegamento diretto tra una causa specifica e il danno alla biodiversità. Inoltre, le attività che contribuiscono alla perdita di biodiversità non sono necessariamente pericolose di per sé, ma includono pratiche umane di base, come l'agricoltura intensiva, la pesca e l'urbanizzazione, che sono diffuse in tutti i settori della vita economica e sociale. Pertanto, le misure di contrasto della perdita di biodiversità, così come quelle relative al cambiamento climatico, non possono limitarsi a interventi settoriali, ma richiedono riforme ampie e strutturali che implicano l'imposizione di oneri a carico degli individui, anche in prospettiva intergenerazionale. Infine, la tutela della biodiversità, come la lotta al cambiamento climatico, è una sfida globale che richiede un approccio coordinato a livello internazionale, anche se le misure devono essere implementate primariamente a livello nazionale o locale.

Tutto ciò porta a ritenere che, al pari del cambiamento climatico, anche la perdita della biodiversità richieda un approccio “su misura” nell’interpretazione e nell’applicazione della CEDU, onde evitare che questa risulti inefficace di fronte a fenomeni che sono causa di intense e diffuse violazioni dei diritti umani, ma che sfuggono per loro natura agli schemi classici della responsabilità per violazione dei diritti umani. Di conseguenza, è ragionevole supporre che i (più flessibili) criteri di applicabilità dell’articolo 8 della CEDU, elaborati dalla Corte di Strasburgo in riferimento ai danni da cambiamento climatico, potranno in futuro essere estesi anche agli effetti nocivi derivanti dalla perdita della biodiversità. Una prima occasione, in questo senso, potrebbe essere offerta dal contenzioso *Naturschutz*, instaurato nell’ottobre del 2024 davanti al Tribunale costituzionale federale tedesco, a cui è dedicato il seguente paragrafo.

---

<sup>1</sup>Biodiversity Litigation Before the Court of Justice of the European Union. A Promising Pathway for Better Enforcement of International Biodiversity Law?, in G. Futhazar, S. Maljean-Dubois and J. Razzaque (eds), *Biodiversity Litigation* (Oxford University Press, 2022), 293.

### 3.2.4 Verso un rights-turn del contenzioso sulla biodiversità? Il caso *Naturschutz*

Il contenzioso *Naturschutz* è stato presentato da cinque individui e tre associazioni davanti al Tribunale costituzionale federale tedesco, mediante un ricorso diretto di costituzionalità (*Verfassungsbeschwerde*) per violazione dei diritti fondamentali tutelati dalla Legge fondamentale<sup>82</sup>. In particolare, i ricorrenti lamentano che i propri diritti fondamentali siano stati violati perché il Parlamento tedesco non ha adottato normative sufficienti a garantire la conservazione della biodiversità nella misura necessaria a proteggere la libertà, la vita e la salute e a preservare le basi naturali della vita per le generazioni future.

Il ricorso si ispira chiaramente alla decisione *Neubauer* del 2021, in cui il *Bundesverfassungsgericht*, per motivi analoghi, ha dichiarato parzialmente illegittima la legge federale sul clima<sup>83</sup>. Sebbene le argomentazioni dei ricorrenti si basino principalmente su istituti propri del diritto costituzionale tedesco e, in particolare, sulla figura dogmatica – simile, ma non identica a quella degli obblighi positivi elaborata nel sistema CEDU – dei doveri di protezione (*Schutzpflichten*)<sup>84</sup>, il caso è interessante ai fini della presente trattazione, perché rappresenta il primo tentativo di trasporre nel settore della biodiversità le argomentazioni basate sui diritti umani già risultate vincenti nei contenziosi climatici nazionali, al contempo rivisitandole alla luce della sentenza *KlimaSeniorinnen*<sup>85</sup>.

---

<sup>82</sup> Per un primissimo commento, v. L. Hildt, ‘A Leap Forward for Biodiversity Litigation: The Naturschutz-Klage in the Biodiversity and Climate Litigation Context’ (VerfBlog, 29 october 2024) <https://verfassungsblog.de/a-leap-forward-for-biodiversity-litigation/>. Gli atti di causa sono consultabili al seguente link: <https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/bund-erhebt-weltweit-erste-verfassungsklage-auf-bessere-naturschutz-gesetzgebung/>.

<sup>83</sup> BVerGE, 1 BvR 2656/18, 24 marzo 2021, *Klimaschutz*. Su questa pronuncia, v. nella dottrina italiana il commento di A. Di Martino, ‘Intertemporalità dei diritti e dintorni: le scelte argomentative del Bundesverfassungsgericht nella sentenza sul clima e le interazioni con i processi democratici’ (2023) 2 *Rivista di diritti comparati* 56.

<sup>84</sup> Su cui si rinvia a F. Gallarati, ‘Gli obblighi costituzionali’, cit., anche per una comparazione con l’istituto elaborato nel contesto della CEDU.

<sup>85</sup> Sulla trasponibilità nel settore della biodiversità della soluzione adottata nel caso tedesco *Neubauer*, v. E.V. Henn, L. von Vittorelli, R. Seppelt, ‘Will there be human rights-based litigation tackling biodiversity loss as a systemic threat?’, preprint, [https://osf.io/preprints/socarxiv/54vtr\\_v1](https://osf.io/preprints/socarxiv/54vtr_v1).

Un primo aspetto che emerge chiaramente dalla lettura del ricorso è che il caso in esame è marcatamente incentrato sulla tutela dei diritti umani. Ciò è dovuto alla natura del rimedio attivato (il ricorso diretto di costituzionalità), il quale, come il ricorso individuale alla Corte EDU, presuppone come condizione di ammissibilità la dimostrazione di un legame diretto tra il danno lamentato dal ricorrente e la lesione di un suo diritto individuale<sup>86</sup>. Questo spiega perché i ricorrenti abbiano dedicato ampia parte del proprio ricorso alla dimostrazione delle conseguenze nocive che la perdita di biodiversità produce sugli esseri umani, attribuendo a tal fine un’importanza cruciale alla nozione di “servizi ecosistemici”. È infatti dall’illustrazione dei benefici che l’umanità trae dagli ecosistemi, ora minacciati, che i ricorrenti derivano l’obbligo costituzionale di proteggere la biodiversità, in quanto condizione essenziale per il godimento dei diritti fondamentali alla vita e all’integrità fisica<sup>87</sup>.

Un secondo aspetto meritevole di attenzione è il collegamento che i ricorrenti cercano di instaurare tra il cambiamento climatico e la perdita della biodiversità, con l’intento evidente di indurre il Tribunale costituzionale federale a estendere a quest’ultima crisi le considerazioni già sviluppate nella decisione *Neubauer* con riguardo al clima. Nello specifico, questo collegamento viene declinato nel ricorso in tre maniere differenti: in primo luogo, attraverso un argomento analogico, i ricorrenti sostengono che, date le similitudini tra la crisi climatica e la perdita di biodiversità, non vi è motivo per non applicare a quest’ultima quanto già affermato dal *Bundesverfassungsgericht* e dalla Corte EDU in relazione al clima<sup>88</sup>. In secondo luogo, i ricorrenti formulano un argomento

---

<sup>86</sup> A norma dell’art. 34 CEDU: «La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli».

<sup>87</sup> Si leggono infatti nel ricorso affermazioni del seguente tenore: «L’importanza della biodiversità per l’uomo e la necessità di conservarla, in particolare nell’interesse vitale dell’uomo, deriva quindi dai servizi ecosistemici, cioè dai benefici che l’uomo trae dagli ecosistemi»; o ancora «La perdita di biodiversità rappresenta una minaccia esistenziale per l’umanità, poiché i servizi forniti dalla biodiversità sono fondamentali per il benessere umano. Esiste quindi un legame inestricabile tra il diritto alla vita e all’integrità fisica e la protezione della biodiversità» (traduzione libera).

<sup>88</sup> Ad esempio, in riferimento alle conclusioni della sentenza *KlimaSeniorinnen* sul clima, i ricorrenti sostengono che, «poiché la progressiva perdita di biodiversità come “crisi gemella” avrà prevedibilmente simili conseguenze negative sulla salute umana e la vita privata e familiare, è ovvio

consequenziale, in base al quale, a causa dell'interconnessione (*Verknüpfung*) tra la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico, l'obbligo di protezione dagli effetti del cambiamento climatico, riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, comporta necessariamente anche il riconoscimento di un equivalente obbligo di protezione in materia di biodiversità<sup>89</sup>. Infine, mediante un argomento *a fortiori*, i ricorrenti sostengono che, poiché la perdita di biodiversità minaccia in maniera ancora più grave e diretta i diritti umani rispetto al cambiamento climatico, ciò che è stato affermato dalla giurisprudenza in materia di clima vale, nel contesto della tutela della biodiversità, «non solo di conseguenza, ma a maggior ragione» (*nicht nur entsprechend, sondern erst recht*)<sup>90</sup>.

Da ultimo, merita di essere segnalato il tentativo dei ricorrenti di portare il Tribunale costituzionale a rivedere alcune conclusioni formulate nella decisione *Neubauer* alla luce dei più recenti approdi a cui è giunta la Corte EDU. Nello specifico, da un lato i ricorrenti sostengono che il rifiuto del *Bundesverfassungsgericht* di riconoscere alle associazioni ambientaliste il diritto di presentare ricorso costituzionale debba ora essere rivisto, sulla base di un'interpretazione della Legge fondamentale tedesca conforme alla CEDU, così come interpretata dalla sentenza *KlimaSeniorinnen*<sup>91</sup>. Dall'altro lato, essi sostengono che la decisione climatica della Corte di Strasburgo debba essere tenuta in considerazione anche ai fini della determinazione del contenuto dei doveri di protezione derivanti dall'art. 2, comma 2 GG. In altre parole, secondo i ricorrenti, il test elaborato dalla Corte EDU per valutare se gli Stati abbiano adottato misure sufficienti per adempiere ai propri obblighi positivi ai sensi dell'art. 8 CEDU, dovrebbe essere utilizzato anche dal Tribunale costituzionale federale per dare concretizzazione ai doveri di protezione derivanti dall'art. 2, comma 2 GG<sup>92</sup>.

---

da questo punto di vista che le corrispondenti dichiarazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo si applichino di conseguenza anche alla protezione della biodiversità» (traduzione libera).

<sup>89</sup> Cfr. pagina 80 del ricorso.

<sup>90</sup> Pag. 95 del ricorso.

<sup>91</sup> Cfr. pag. 91 e ss. del ricorso.

<sup>92</sup> Cfr. pag. 112 del ricorso.

Al di là del merito delle singole argomentazioni, esse rivelano l'accresciuta consapevolezza della comunità giuridica riguardo alla possibilità di profittare dei risultati ottenuti dal contenzioso climatico per avanzare giudizialmente le istanze di protezione della biodiversità. È presto per dire se ci troviamo al cospetto di un nuovo caso *Urgenda* (o, più correttamente, di un nuovo caso *Neubauer*); quel che è certo, tuttavia, è che i tempi sembrano maturi, anche in Europa, per un *rights-turn* del contenzioso della biodiversità<sup>93</sup>.

#### **4. Conclusioni: il contenzioso ambientale strategico tra diritto pubblico e privato**

Concludendo questa analisi comparativa, è possibile trarre alcune considerazioni generali sulle somiglianze e le differenze tra i due modelli di contenzioso ambientale strategico sopra esaminati.

Innanzitutto, si può notare che le controversie basate sulla responsabilità civile (*tort-based*) e sui diritti fondamentali (*rights-based*) non rappresentano soluzioni nettamente distinte, né tantomeno contrapposte. L'osservazione di questi due modelli nella loro concreta applicazione mostra infatti come, nel contesto del contenzioso ambientale strategico, essi tendano a sovrapporsi, fino quasi a confondersi, dando origine a soluzioni basate su una combinazione di strumenti di diritto pubblico e privato.

Da un lato, nei contenziosi *tort-based* le regole della responsabilità civile – come quelle in materia di legittimazione attiva, danni risarcibili e rimedi azionabili – vengono sovente “piegate” al perseguimento di finalità pubblicistiche, estranee alla loro funzione originaria, ma che confermano la tendenza in atto da diverso tempo alla rivisitazione degli istituti del diritto civile in chiave pubblicistica<sup>94</sup>. Dall'altro lato, in molti contenziosi *rights-based*, gli argomenti basati sui diritti umani servono a dare consistenza e fondamento alle azioni civilistiche attraverso cui tali diritti trovano

---

<sup>93</sup> Come già preconizzato, a livello globale, da C. Rodríguez-Garavito and D.R. Boyd, ‘A Rights Turn in Biodiversity Litigation?’ 12 (2023) *Transnational Environmental Law* 498, 510.

<sup>94</sup> Su questo tema, v. magistralmente B. Pozzo, ‘La tutela dell’ambiente tra strumenti di diritto privato e strumenti di diritto pubblico: le grandi epoche del diritto dell’ambiente’, in G.A. Benacchio e M. Graziadei (a cura di), *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD* (Editoriale Scientifica, 2016), 291. Cfr. in questo senso anche L. Serafinelli, ‘La responsabilità civile’, cit., 2197.

tutela<sup>95</sup>, segnatamente in quegli ordinamenti che non contemplano rimedi appositamente dedicati alla tutela dei diritti fondamentali.

Questa commistione tra strumenti di diritto pubblico e privato si riflette anche sul piano processuale: nei casi francesi sopra analizzati, la domanda di riparazione civile è stata proposta davanti al giudice amministrativo<sup>96</sup>, mentre nel caso olandese *Urgenda* la giustizia ordinaria è stata investita di una questione chiaramente di “tono costituzionale”<sup>97</sup>. In entrambi i casi, peraltro, i rimedi richiesti dalle parti sono stati simili (ingiunzioni nei confronti delle autorità politiche), così come analoghe sono state le problematiche suscite rispetto al principio di separazione dei poteri.

In definitiva, ciò che realmente distingue i due modelli esaminati non sono né gli strumenti processuali impiegati, né i rimedi richiesti, bensì la natura dei pregiudizi di cui le parti hanno chiesto e ottenuto la riparazione. Su questo punto si registra, in effetti, una differenza sostanziale tra i due modelli, che riguarda in ultima analisi i beni ritenuti meritevoli di tutela nei diversi sistemi. Se, infatti, l’istituto francese del *préjudice écologique* offre riparazione ai danni recati all’ambiente, indipendentemente dalle relative ripercussioni sulle persone umane, nel sistema della CEDU la riparazione del danno ambientale non può prescindere dalla prova di una lesione subita dalle vittime nel godimento dei propri diritti individuali. Di qui la particolare enfasi riposta, nei contenziosi appartenenti a quest’ultimo modello, sugli effetti nocivi che le crisi del clima e della biodiversità sono suscettibili di arrecare all’essere umano; enfasi che invece, come visto, è assente o comunque ridotta nei contenziosi francesi.

Quanto appena osservato non deve però indurre a concludere affrettatamente che il sistema francese sia espressione di un approccio ecocentrico, da contrapporre all’impostazione antropocentrica del modello *rights-based*. In realtà, come già osservato,

---

<sup>95</sup> Cfr. L. Serafinelli, ‘Il dialogo tra responsabilità civile e diritti fondamentali per l’affermazione di una giustizia climatica intragenerazionale in ottica intersezionale. Dalla youth-led climate litigation alle esigenze delle nuove classi subalterne climatiche’, (2024) 1 Politica del diritto, 52.

<sup>96</sup> Sulla convergenza tra strumenti di diritto pubblico e privato nel contenzioso ambientale, nella prospettiva del sistema francese, v. M. Clément, ‘Environmental Litigation. Is It a Matter of Public or Private Law? An Exploration of Cross-Fertilisation of Environmental Law Concepts in the Context of French Case Law’ in M. Santos Silva et al. (eds), *Routledge Handbook of Private Law and Sustainability* (Routledge, 2024).

<sup>97</sup> Sia consentito di rinviare a F. Gallarati, ‘Il contenzioso climatico di tono costituzionale’, cit.

il modello francese non conferisce personalità giuridica agli elementi naturali, né configura l’azione di riparazione del danno ecologico come un’azione proposta nell’interesse degli ecosistemi<sup>98</sup>. Piuttosto, esso concepisce la riparazione del danno ecologico come un interesse (umano) meritevole di tutela in quanto tale, a prescindere dalla dimostrazione di un’interferenza diretta nella sfera giuridica di uno o più individui. Il che si traduce, in ultima istanza, in un’attenuazione dell’onere della prova gravante sui proponenti la domanda di riparazione.

Per contro, nel contesto della CEDU, la necessità di dimostrare un pregiudizio diretto discende dall’impostazione strutturalmente individualista del sistema di protezione dei diritti delineato dalla Convenzione, che è incentrato prevalentemente sui ricorsi proposti dalle “vittime”<sup>99</sup>. A questo riguardo, va tuttavia osservato che le novità introdotte dalla sentenza *KlimaSeniorinnen* in materia di cambiamento climatico hanno notevolmente ampliato le possibilità di tutela offerte dalla Convenzione, avendo alleviato (sebbene non eliminato del tutto) l’onere per i ricorrenti di provare un collegamento qualificato tra il paventato danno ambientale e la lesione di un proprio diritto individuale. D’altro canto, va ricordato che la tutela offerta dalla Convenzione ha natura sussidiaria, per cui nulla vieta (e anzi è auspicabile) che gli Stati aderenti al Consiglio d’Europa adottino nel proprio diritto interno degli strumenti di maggiore tutela, con i quali la CEDU possa eventualmente interagire in rapporto di complementarietà.

---

<sup>98</sup> Su questo tema, si vedano le considerazioni di G. Martin, ‘De quelques évolutions’, cit., 71. Cfr. altresì A. Pomade, ‘Préjudice écologique et principe de non-régression : expressions de la capacité d’impulsion et d’initiative du juge français pour préserver la biodiversité’ (2021) 44 Revue Juridique de l’Environnement, 22, 33. In senso contrario, v. M.-P. Camproux Duffrène, ‘Le préjudice écologique et sa réparabilité en droit civil français de la responsabilité ou les premiers pas dans un sentier menant à un changement des rapports Homme-Nature’ (2021) 46 Revue Juridique de l’Environnement, 457, 467, che ritiene che il danno ecologico appartenga alla categoria dei danni extra-individuali, dove trova spazio anche la tutela di interessi non-umani.

<sup>99</sup> Questa difficoltà probatoria è ulteriormente accresciuta dalla perdurante assenza di un diritto convenzionale consacrato alla tutela “generale” dell’ambiente. Di qui la necessità di dimostrare un collegamento qualificato tra il danno all’ambiente e la lesione di uno dei diritti espressamente tutelati dalla Convenzione.

Alla luce di queste considerazioni, è opportuno rivolgere un ultimo cenno all'ordinamento italiano, onde valutare quale dei due modelli sia eventualmente replicabile, e in che termini, nel nostro Paese.

Innanzitutto, va rilevato che il nostro sistema non conosce un istituto analogo al *préjudice écologique* francese. Sebbene infatti la nozione di “danno ambientale” definita dall’articolo 300 del D.lgs. n. 152/2006 sia per certi versi simile a quella francese, comprendendo tanto il deterioramento di «una risorsa naturale» quanto «dell’utilità assicurata da quest’ultima»<sup>100</sup>, la legittimazione ad agire a tutela del danno subito dagli ecosistemi è riservata allo Stato, mentre i soggetti privati sono legittimati ad agire soltanto se dimostrano di essere stati «danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà»<sup>101</sup>.

D’altra parte, il nostro ordinamento non conosce nemmeno un istituto analogo al ricorso diretto di costituzionalità, presente invece in Germania, dove è stato utilizzato per proporre i principali contenziosi strategici in materia di clima e biodiversità. Allo stesso tempo, l’assenza in Italia di una legge-quadro sul clima o sulla biodiversità preclude anche la possibilità di portare una questione di legittimità costituzionale in via incidentale davanti alla Corte costituzionale, eventualmente previa presentazione

---

<sup>100</sup> Ai sensi dell’art. 300, D.Lgs. n. 152/2006, «È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima». Sull’istituto italiano del danno ambientale, in una prospettiva comparata, v. B. Pozzo, *Danno ambientale e imputazione della responsabilità* (Giuffrè, 2006).

<sup>101</sup> Così prevede l’art. 313, comma 7 del D.lgs. n. 152/2006. Sulla legittimazione ad agire in materia di danno ambientale, v. A. Postiglione, ‘Prevenzione e riparazione del danno ambientale: problemi applicativi’ (2007) *Dir. e giur. agr. alim. amb.* 13; M. Collevecchio, ‘Danno ambientale e misure di tutela’, in B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone (cur.), *Diritto dell’ambiente* (Il Mulino, 2016) 338. Sugli ostacoli processuali presenti nel sistema italiano, anche in confronto con l’esperienza francese, v. Y. Guerra e R. Mazza, ‘Climate change litigation’, cit., 18, i quali rilevano come «tanto la mancanza di una disciplina codificata di danno ecologico, quanto l’assenza di una azione ad hoc che consenta di far valere in giudizio un interesse plurisoggettivo, rendano «difficilmente superabili» gli “ostacoli” posti dalle condizioni dell’azione, e in particolare dall’interesse ad agire, che richiede la verifica di una concreta lesione a un bene giuridico soggettivamente considerato. La necessità di dimostrare il carattere differenziato della situazione soggettiva pare essere il vero intralcio alla ricevibilità di azioni che mirano, al contrario, direttamente o indirettamente, ad una tutela generalizzata dell’ambiente e del clima».

di una domanda di accertamento davanti al giudice ordinario, secondo il modello già sperimentato in passato nei contenziosi elettorali<sup>102</sup>.

Restano quindi aperte soltanto le vie del processo amministrativo, che però si scontra, anch'essa, con l'assenza di una legge-quadro da assumere come parametro di legittimità, e del giudizio civile basato sui diritti umani. Quest'ultima strada è stata intrapresa dal contenzioso climatico *Giudizio Universale*, mentre non risultano ad oggi iniziative analoghe in materia di biodiversità.

Non è questa la sede per commentare la sentenza del Tribunale di Roma, che ha dichiarato inammissibile l'azione di responsabilità extra-contrattuale proposta nei confronti dello Stato italiano<sup>103</sup> e contro la quale è ora pendente il giudizio di appello. Tuttavia, si può notare che, pochi mesi dopo tale pronuncia, la sentenza *KlimaSeniorinnen* della Corte EDU ha aperto nuovi scenari riguardo al riconoscimento di un'obbligazione climatica e ai limiti del sindacato giurisdizionale<sup>104</sup>. Questi scenari potranno e dovranno essere esplorati dalle parti e dai giudici, a cominciare dal giudizio di appello, per tracciare finalmente una “via italiana” al contenzioso climatico, che possa, in prospettiva, essere seguita anche dal contenzioso della biodiversità<sup>105</sup>.

---

<sup>102</sup> Su cui v. G. D'Amico, *Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale* (Editoriale Scientifica, 2018).

<sup>103</sup> Tribunale di Roma, II sez. civ., sent. 26.02.2024. Gli atti di causa e il testo della sentenza sono scaricabili al seguente link: <https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/>.

<sup>104</sup> Sulle possibili ripercussioni della sentenza *KlimaSeniorinnen* sui contenziosi climatici nazionali, v. L. Serafinelli, ‘Dal caos all’ordine (e viceversa): l’impatto del trittico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato’, (2024) 2 DPCE Online, 1493; R. Mazza, ‘Alcune riflessioni sul contenzioso climatico a partire dal Giudizio Universale e dal caso KlimaSeniorinnen. Quale dimensione assume il principio di separazione dei poteri?’ (2024) 3 Rivista di Diritto comparati 237; F. Gallarati, ‘L’obbligazione climatica’, cit.

<sup>105</sup> Sulla “via italiana” alla lotta contro il cambiamento climatico, v. già B. Pozzo, ‘The Italian Path to Climate Change: Nothing New Under the Sun’, in F. Sindico, M.M. Mbengue (eds), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects* (Springer, 2021) 471, nonché più recentemente R.A. Albanese, ‘La via italiana al climate change. A margine della prima sentenza domestica in materia di responsabilità climatica’ (2024) 1 Riv. crit. dir. priv. 123.

